



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

Numero 94 del 15-12-2025

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MISURA DELL'IMPOSTA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici** del mese di **Dicembre**, a partire dalle ore **10:00** nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BACCINI MARIO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ANTONELLI ERICA	Assente	15	MELONI PIERPAOLA	Presente
3	BALLETTA MARIO	Presente	16	MICCOLI GIUSEPPE	Assente
4	BONANNI BARBARA	Assente	17	CERULLI FEDERICA	Presente
5	CALANDRA STEFANO	Presente	18	PASCONI MARIO	Presente
6	CALICCHIO PAOLO	Assente	19	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
7	CATINI MASSIMILIANO	Presente	20	PETRILLO ANGELO	Presente
8	CORONAS ALESSIO	Assente	21	PRETE AGOSTINO	Presente
9	DE PASCALI FRANCESCA	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	DE VINCENTIS ALESSANDRO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Presente	24	STASIO MAURO	Presente
12	FATA PATRIZIA	Presente	25	ZORZI FABIO	Assente
13	FEOLA ROBERTO	Presente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. ROBERTO SEVERINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21 dicembre 2011 è stato approvato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno;

che da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 16 dicembre 2024, sono state apportate modifiche regolamentari, al fine di introdurre gli incrementi previsti dalla legge 213/2023 in occasione del Giubileo 2025;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 446 del 15/12/1997 ai sensi del quale i Comuni provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Considerato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2011 e recante *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*, nel prevedere all'articolo 4, comma 1, la facoltà per i comuni di *“istituire un'imposta di soggiorno a carico dei cittadini che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”* ha altresì previsto che la misura della stessa debba perseguire *“criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 (cinque) euro per notte di soggiorno”*;

Visto il comma 492, articolo 1, della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) che stabilisce: *“Nell'anno 2025, in occasione del Giubileo 2025, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno”*;

Visto l'articolo 121 del D.D.L. di bilancio (per l'anno 2026) *“bollinato”* che prevede: *“Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026.*

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera b)”.

Visto l'articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 il quale stabilisce la vigenza delle disposizioni dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che così recita: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Visto l'articolo 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011 il quale dispone che: “*a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n° 23, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale*”.

Visto l'emendamento prot. n. 247702/2025, presentato da tutti i Consiglieri Comunali, nel testo che segue:

«CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di dare continuo ed ulteriore impulso al settore turistico;

VALUTATE la proposta pervenuta dalle Associazioni di Categoria le quali hanno avanzato la richiesta di poter considerare la possibilità di non procedere per l'anno 2026 all'applicazione, prevista dalla norma, della tariffazione maggiorata di € 2,00 istituita per l'Anno Giubilare;

CONSIDERATO che le stesse Associazioni di Categoria hanno avanzato la richiesta di prevedere un ristoro per gli operatori del settore pari al 1,50% degli importi versati tramite pagamento POS;

VERIFICATO CHE, da un proficuo e costruttivo confronto con le Associazioni di Categoria si è determinato di non applicare la tariffazione maggiorata di € 2,00 istituita per l'Anno Giubilare, di prevedere un ristoro per gli operatori del settore pari all'1,50% degli importi versati tramite pagamento POS e di prevedere congiuntamente un incremento della tariffa ordinaria variabile da € 0,90 a € 1,00 per ogni tipologia di struttura ricettiva;

ATTESTATO che la prevista manovra implicherà, in previsione, una riduzione di entrata quantificabile in € 2.030.000,00;

ATTESTATO che per sopperire a tale riduzione si rende necessario prevedere una minor spesa corrente di pari importo da reperire nei capitoli di spesa e per gli importi come da prospetto **allegato 1**;

VERIFICATO che la nuova previsione sui capitoli interessati da riduzione ricompresi nell'allegato 1 è comunque correttamente dimensionata alle esigenze delle aree interessate e che quindi non comporta una riduzione dei servizi previsti;

Il Consiglio Comunale

PROPONE

di inserire nel regolamento l'**Articolo 3-bis** come di seguito articolato: “Per i gestori delle strutture ricettive è previsto un ristoro pari all'1,50% del versamento dell'imposta di soggiorno limitatamente ai pagamenti effettuati tramite transazione POS, da versare in due soluzioni annuali entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre”;

di modificare nel regolamento l'**Articolo 4** nella tabella come da **allegato 2**;

di eliminare dal regolamento l'**Articolo 4-ter**.

ALLEGATO 1					
CAP.	ART.	DESCRIZIONE	PREVISIONE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
11055	0	Spese per attività collegate al Giubileo derivanti da imposta di soggiorno	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00
6710	0	Manutenzione ordinaria di beni immobili	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00
15920	0	Spese per canili convenzionati	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
350	0	Assicurazioni (organi istituzionali)	175.000,00	-50.000,00	125.000,00
16787	0	Spese per assistenza a sogg. in età evolutiva inseriti in strutture educativo-assistenziali e x interventi richiesti da Autorità Giudiziaria	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00

2665	1	RIVERSAMENTO imposta soggiorno proroga quota Giubileo 30%	600.000,00	-600.000,00	0,00
12850	0	Formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici per risanamento urbano e ambientale delle aree interessate dall'abusivismo (E 3085.0	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
6000	0	Variante al Piano Regolatore e Regolamenti Comunali	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
17075	0	Contributi a soggetti in difficoltà	500.000,00	-50.000,00	450.000,00
325	3	Spese per consumo delle utenze idriche	430.000,00	-30.000,00	400.000,00
15156	0	Spese diverse Ufficio Demanio Marittimo	140.000,00	-20.000,00	120.000,00
11950	0	Servizio di illuminazione pubblica	2.200.000,00	-130.000,00	2.070.000,00
5600	0	Spese per la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza	155.000,00	-30.000,00	125.000,00
			9.570.000,00	-2.030.000,00	7.540.000,00

ALLEGATO 2

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Albergo (o Hotel) Cinque stelle	€ 5,00
Albergo (o Hotel) Quattro stelle e Tre stelle	€ 4,90
Albergo (o Hotel) Due stelle e Una stella	€ 4,00

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 4,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Case ed appartamenti per vacanze (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 4,00
Case per ferie	€ 4,00
Affittacamere o Guest House	€ 3,50
Bed & Breakfast (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 3,50
Country House o Residenze di campagna	€ 4,00
Ostelli per la gioventù	€ 3,50
Hostel o Ostelli	€ 3,50

Strutture ricettive all'aria aperta	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Campeggi	€ 3,50
Villaggi turistici	€ 3,50

Attività Agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Agriturismi	€ 3,50

Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	€ 3,50

Sul sopra riportato emendamento:

- il Dott. Maurizio Nieri, Dirigente dell'Area Bilancio e PEF, con nota prot. n. 248155 del 15/12/2025, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

«Visto l'emendamento di cui all'oggetto, Prot. Int. n. 247702/2025 del 12/12/2025, con il quale si propone di non applicare l'incremento dell'imposta di soggiorno di € 2,00 per la parte giubilare, di applicare un incremento dell'imposta di soggiorno ordinaria tra € 0,90 ed € 1,00 per ogni tipologia di struttura ricettiva e di istituire al contempo un ristoro del 1,50% per gli operatori del settore sugli importi versati tramite POS;

Preso atto che tale emendamento prevede una riduzione stimata di entrata di € 2.030.000,00 per importi già inseriti nello schema di bilancio 2026/2028 in corso di approvazione anche per l'imposta di soggiorno giubilare;

Preso atto, altresì, della proposta di copertura del minor gettito con riduzione di capitoli di spesa, anch'essi già inseriti nello schema di bilancio;

Valutato che, dal punto di vista tecnico sono giuridicamente proponibili le modifiche inserite nell'emendamento, così come sono contabilmente accoglibili le rideterminazioni dei capitoli di entrata e spesa contenute nell'allegato all'emendamento stesso;

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento Prot. Int. n. 247702/2025 del 12/12/2025 di cui all'oggetto.»

- l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, con verbale n. 66 del 15/12/2025, il parere che di seguito integralmente si riporta:

«Addì, 15.12.2025, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Fiumicino, nelle persone del dott. Sergio Osimo, dott. Carlo Romagnoli e dott. Ennio Mancini, dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il parere di competenza in merito alla proposta di emendamento di cui all'oggetto depositato nei termini e inviato al Collegio a mezzo posta certificata in data 15/12/2025.

Il Collegio pertanto,

esaminata la proposta di emendamento avente ad oggetto – Modifiche al regolamento sull'imposta di soggiorno. Misura dell'Imposta.

visto ed esaminato il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile delle Risorse Finanziarie dott. Maurizio Nieri in data 13.12.2025 a prot. n. 248167/2025;

viste le norme di legge in materia;

limitatamente alle proprie competenze il Collegio

esprime parere favorevole

così come trasmesso a codesto Collegio.»

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione palese l'emendamento prot. n. 247702/2025, con il seguente esito:

- 19 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Bonanni, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Di Genesio Pagliuca, Fata, Feola, Giua, Pascone, Petrillo, Picciano, Prete, Sannino, Zorzi);

- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
su 19 presenti e votanti.
L'emendamento è approvato.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse e/o di incompatibilità di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 39/2025"

Visti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, in allegato, con:

- 15 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino);
- nessun voto contrario;
- 4 astenuti (i Consiglieri Bonanni, Di Genesio Pagliuca, Petrillo, Zorzi);

espressi in forma palese, su 19 presenti e 15 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui richiamate:

di apportare al Regolamento sull'imposta di soggiorno le modifiche riportate nel prospetto allegato, emendato in corso di seduta.

Le modifiche hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il Consiglio, su proposta del Presidente, con:

- 15 voti favorevoli (il Sindaco Baccini, il Presidente Severini e i Consiglieri Balletta, Calandra, Catini, Cerulli, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Giua, Pascone, Picciano, Prete, Sannino);
- nessun voto contrario;
- 4 astenuti (i Consiglieri Bonanni, Di Genesio Pagliuca, Petrillo, Zorzi);

espressi in forma palese, su 19 presenti e 15 votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA E BIBLIOTECA - GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 12-11-2025

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ICT E TRANSIZIONE DIGITALE -
SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA E BIBLIOTECA - GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO

Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole.

Addì, 12-11-2025

AREA BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - ITC - TRANSIZIONE DIGITALE

Il Dirigente
NIERI MAURIZIO

Letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
F.TO ROBERTO SEVERINI

Il Segretario Generale
F.TO AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21 dicembre 2011.

Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 3 del 30 gennaio 2012
- n. 24 del 7 giugno 2012
- n. 18 del 27 aprile 2016
- n. 111 del 15 dicembre 2017
- n. 111 del 20 dicembre 2018
- n. 105 del 28 dicembre 2020
- n. 74 del 28 novembre 2022
- n. 86 del 16 dicembre 2024
- n. 94 del 15 dicembre 2025

Indice

Articolo 1 Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 2 Soggetto Passivo.....	3
Articolo 3 Esenzioni.....	3
Articolo 3-bis.....	4
Articolo 4 Misura dell'imposta.....	4
Articolo 4-bis Misura dell'imposta (per il solo anno 2025).....	5
Articolo 5 Obblighi della comunicazione trimestrale e della dichiarazione annuale.....	6
Articolo 5-bis Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	7
Articolo 5-ter Obbligo di resa del conto.....	7
Articolo 6 Versamenti.....	7
Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento.....	8
Articolo 8 Sanzioni tributarie e Ravvedimento operoso.....	8
Articolo 8-bis Sanzioni amministrative non tributarie.....	8
Articolo 9 Riscossione coattiva.....	9
Articolo 10 Rimborsi.....	9
Articolo 11 Contenzioso.....	9
Articolo 11-bis Funzionario responsabile.....	9
Articolo 12 Disposizioni finali e transitorie.....	9

Articolo 1

Presupposto dell'imposta¹

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive – come di seguito elencate – situate nel territorio della Città di Fiumicino.
2. Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.
3. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
4. Le strutture ricettive si suddividono in:
 - **Alberghiere:** Alberghi (o Hotel) – Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence).
 - **Extralberghiere:** Guest House o Affittacamere – Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli – Case e appartamenti per vacanze – Case per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna.
 - **Strutture all'aria aperta:** Campeggi – Villaggi Turistici.
 - **Alloggi per uso turistico e locazioni brevi:** sono gli immobili ad uso abitativo disciplinati dall'art. 12-bis del Regolamento Regione Lazio n. 8 del 07.08.2015 e dall'art. 4 del D.L. 50 del 24.04.2017.²

Articolo 2

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe della Città di Fiumicino.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Pertanto, in caso di rifiuto di pagamento dell'imposta da parte del cliente/ospite, il gestore della struttura ricettiva deve comunque versare al Comune l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del cliente.³

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 6345;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale, ovvero in quello del Comune di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - d) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.⁴
 - e) gli atleti che partecipano ad attività sportive di carattere nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale e sul territorio di Roma Capitale.⁵

¹ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 7 giugno 2012. Così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2016.

² Tipologia introdotta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

³ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

⁴ Lettera aggiunta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2012. Modificata dalla deliberazione consiliare n. 24 del 7 giugno 2012.

⁵ Lettera aggiunta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

- f) le persone con disabilità grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il caregiver familiare, come individuato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che soggiornano per motivi di salute.⁶

Articolo 3-bis

Per i gestori delle strutture ricettive è previsto un ristoro pari all'1,50% del versamento dell'imposta di soggiorno limitatamente ai pagamenti effettuati tramite transazione POS, da versare in due soluzioni annuali entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre⁷.

Articolo 4 Misura dell'imposta⁸

1. L'imposta di soggiorno è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Albergo (o Hotel) Cinque stelle	€ 5,00
Albergo (o Hotel) Quattro stelle e Tre stelle	€ 4,90
Albergo (o Hotel) Due stelle e Una stella	€ 4,00

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 4,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Case ed appartamenti per vacanze (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 4,00
Case per ferie	€ 4,00
Affittacamere o Guest House	€ 3,50
Bed & Breakfast (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 3,50
Country House o Residenze di campagna	€ 4,00
Ostelli per la gioventù	€ 3,50
Hostel o Ostelli	€ 3,50

⁶ Lettera aggiunta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

⁷ Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 15 dicembre 2025.

⁸ Articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 aprile 2016. Modificato dalle deliberazioni consiliari n. 111 del 20 dicembre 2018, n. 74 del 28 novembre 2022, n. 86 del 16 dicembre 2024 e n. 94 del 15 dicembre 2025.

Strutture ricettive all'aria aperta	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Campeggi	€ 3,50
Villaggi turistici	€ 3,50

Attività Agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Agriturismi	€ 3,50

Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	€ 3,50

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti anche non consecutivi.

Articolo 4-bis **Misura dell'imposta (per il solo anno 2025)⁹**

Per il solo anno giubilare, così come previsto dall'art. 1, comma 492, della legge 213/2023, viene disposto un aumento di 2 euro per notte di soggiorno e, pertanto, l'imposta è applicata nelle seguenti misure:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Albergo (o Hotel) Cinque stelle	€ 7,00
Albergo (o Hotel) Quattro stelle e Tre stelle	€ 6,00
Albergo (o Hotel) Due stelle e Una stella	€ 5,00

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 5,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Case ed appartamenti per vacanze (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 5,00
Case per ferie	€ 5,00
Affittacamere o Guest House	€ 4,50
Bed & Breakfast (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 4,50
Country House o Residenze di campagna	€ 5,00

⁹ Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 16 dicembre 2024.

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Ostelli per la gioventù	€ 4,50
Hostel o Ostelli	€ 4,50

Strutture ricettive all'aria aperta	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Campeggi	€ 4,50
Villaggi turistici	€ 4,50

Attività Agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Agriturismi	€ 4,50

Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 15 [quindici] pernottamenti anche non consecutivi)
Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	€ 4,50

Articolo 5

Obblighi della comunicazione trimestrale e della dichiarazione annuale¹⁰

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica agli uffici preposti, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza¹¹.
2. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. Sul portale istituzionale del Comune – nell'apposita sezione dedicata all'imposta di soggiorno – sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per poter adempiere – telematicamente – all'obbligo dichiarativo.¹²
3. Solo ed esclusivamente nei casi di "Alloggi per uso turistico" e "locazioni brevi" – considerata la natura occasionale dell'attività ricettiva – è possibile trasmettere la predetta dichiarazione trimestrale all'indirizzo PEC "protocollo@cert.fiumicinotributi.it"¹³.
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il gestore della struttura ricettiva deve presentare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione annuale cumulativa secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune¹⁴.
5. Nella comunicazione trimestrale è fatto obbligo di comunicare anche il numero degli ospiti che

¹⁰ Rubrica dell'articolo così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 15 dicembre 2025.

¹² Comma modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

¹³ Comma aggiunto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017; modificato dalle deliberazioni consiliari n. 105 del 28 dicembre 2020 e n. 94 del 15 dicembre 2025.

¹⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

risultino esclusi dalla tassazione in quanto residenti.¹⁵

Articolo 5-bis

Obblighi del gestore della struttura ricettiva¹⁶

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, il gestore della struttura ricettiva deve:¹⁷

- 1) informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;
- 2) rendicontare e versare al Comune il relativo importo nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 6;¹⁸
- 3) in caso di mancato versamento da parte del cliente/ospite, il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria¹⁹;
- 4) conservare la relativa documentazione per 5 (cinque) anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune²⁰;
- 5) richiedere all'ospite che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 3 un'idonea attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

In mancanza delle suddette attestazioni, l'esenzione non dovrà essere applicata e il responsabile del pagamento di imposta è comunque tenuto a riversare l'imposta di soggiorno al Comune²¹.

Articolo 5-ter

Obbligo di resa del conto²²

[...]

Articolo 6

Versamenti²³

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Fiumicino.
2. In caso di mancato versamento da parte del cliente/ospite, il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. Sulla base dei dati contenuti nella comunicazione periodica trimestrale, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.
Il versamento deve essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti PagoPA o tramite modello

¹⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

¹⁶ Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

¹⁷ Comma modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁸ Numero così sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁹ Numero aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁰ Numero aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

²¹ Numero aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

²² Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017. Abrogato dalla deliberazione consiliare n. 105 del 28 dicembre 2020.

²³ Articolo modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2027 e n. 105 del 28 dicembre 2020.

F24²⁴.

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento²⁵

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 – comma 792 – della legge 160/2019, in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 8

Sanzioni tributarie e Ravvedimento operoso²⁶

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, la sanzione è ridotta – sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza – nelle misure previste dal citato art. 13 del d.lgs. 472/1997.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 8-bis

Sanzioni amministrative non tributarie²⁷

1. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale di cui al comma 1 dell'articolo 5, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi e della recidività dei comportamenti.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 689/1981.

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2022.

²⁵ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁶ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁷ Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

Articolo 9

Riscossione coattiva²⁸

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate e, per quanto non regolamentato, ai commi da 792 a 804 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in misura maggiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. L'istanza di compensazione, effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.²⁹
3. Non si procede al rimborso/compensazione dell'imposta per importi pari od inferiori ad euro 10,00 (dieci/00).³⁰

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n. 546.³¹

Articolo 11-bis

Funzionario responsabile³²

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 marzo 2012.³³
2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta. Con successiva deliberazione di Giunta comunale verranno stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.
3. Per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 19 maggio 2020 (data di entrata in

²⁸ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁹ Comma modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020 e n. 94 del 15 dicembre 2025.

³⁰ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 15 dicembre 2025.

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 15 dicembre 2025.

³² Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

³³ Comma modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2012.

vigore del D.L. 34/2020 che all'articolo 180, inserendo il nuovo comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, ha introdotto la figura del responsabile del pagamento dell'imposta) il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla resa del conto della gestione, da trasmettere al Comune entro il 30 gennaio 2021.³⁴

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.³⁵
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.³⁶



Dirigente
MAURIZIO
NIERI
COMUNE
DI
FIUMICINO
07.01.2026
16:13:48
GMT+01:00

³⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

³⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

³⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.